

Antonio Tuccillo
Dottore Commercialista
Revisore Legale

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
PROC. N. R.G.E. 338/2015
GIUDICE DELL'ESECUZIONE DOTT.SSA LORELLA TRIGLIONE
IV AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto Dott. Antonio Tuccillo - Dottore Commercialista e Revisore Contabile, con studio in Napoli alla via del Fiumicello n. 7 - custode e professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-*bis* e seguenti del c.p.c. nella procedura di esecuzione immobiliare n. 338/2015, promossa da [REDACTED] contro [REDACTED], vista l'ordinanza di delega pronunciata dal G.E. dott. Alessandro Auletta in data 3 ottobre 2017 - notificata a mezzo PEC in data 3 ottobre 2017 - visti gli artt. 569 e seguenti c.p.c. e 591-*bis* c.p.c.

AVVISA

- che il giorno **18 febbraio 2025, alle ore 9:30**, presso il proprio studio sito in **Napoli, via del Fiumicello n. 7** si procederà, ai sensi dell'art. 591-*bis* c.p.c., alla **vendita senza incanto** della consistenza immobiliare di seguito descritta, secondo le condizioni sotto riportate.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

LOTTO UNICO

Piena ed intera proprietà di villetta unifamiliare sita nel Comune di Giugliano in Campania (NA), località Varcaturò, alla via Ripuaria n. 227/C, composta da 7,0 vani catastali. Detta villetta si compone di tre livelli, precisamente un piano rialzato ed un primo piano di circa 61 mq ciascuno, adibiti a residenza, un piano seminterrato di circa 75 mq, adibito a garage e deposito. È presente un'area esterna che circonda la villetta su tre lati (nord, est e sud) avente una superficie di circa 202 mq.

Confini: L'immobile confina a nord con Traversa di via Ripuaria, ad est con il bene identificato al N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania avente particella 504, a sud con particella 520, ad ovest con villetta int. 2 particella 359 sub 4.

Dati catastali: l'appartamento è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania (NA) al foglio 80, particella 359, sub 5 cat A/7, classe 3, consistenza 7,0 vani, piani T/1/S1, int. 3, RC Euro 831,50.

Stato dei luoghi: come meglio specificato nella relazione del CTU nominato, ing. Pasquale Ferriero, *“l'accesso all'unità abitativa avviene da una traversa di via Ripuaria, avente una larghezza stradale di circa 4,00 mt. Detta traversa si dirama da via Ripuaria in direzione sud, dopo cento metri, sulla sinistra, si trova la schiera di cui fa parte la villetta oggetto di vendita”*. Inoltre, l'immobile si trova *“una zona prettamente residenziale, di recente urbanizzazione, caratterizzata da case basse mono e plurifamiliari”*. In merito alla regolarità edilizia ed urbanistica, l'esperto stimatore riferisce che l'immobile *“è stato realizzato a partire dal 1990 in forza della Concessione Edilizia n. 341/89 rilasciata in data 03/07/1990. Successivamente non sono stati rinvenuti ulteriori atti autorizzativi e/o DIA/SCIA/CILA/CIL inerenti l'immobile pignorato”*. Inoltre, *“si rilevano difformità catastali rispetto allo stato dei luoghi inerenti la planimetria dell'immobile individuabili in una diversa distribuzione interna”*.

Stato di occupazione: occupato dal debitore esecutato.

Prezzo base ribassato: euro 95.625,00 (novantacinquemilaseicentoventicinque/00)

Offerta minima (75% prezzo base): euro 71.718,75

(settantunomilasettecentodiciotto/75);

Rilancio minimo in caso di gara: 2.000,00.

Per una più completa descrizione del bene pignorato oggetto del presente avviso di vendita e del suo stato urbanistico ed edilizio e, comunque, per ogni ulteriore informazione relativa all'immobile oggetto di vendita, si rinvia al testo integrale della C.T.U. redatta dall'esperto stimatore nominato dal Tribunale di Napoli Nord, ing. Pasquale Ferriero, cui il presente avviso si riporta e fa pieno riferimento, anche per ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni. Detta C.T.U. – che gli offerenti sono invitati a consultare ed alla quale si fa espresso rinvio – è visionabile presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord, III Sezione Civile, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, G.E. dott. Alessandro Auletta, R.G.E. n. 338/2015, allegata al fascicolo della esecuzione, consultabile sul sito Internet www.astegiudiziarie.it nonché, in copia, presso lo studio del custode giudiziario e professionista delegato, dott. Antonio Tuccillo, previo appuntamento.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Ai sensi dell'art. 571 c.p.c. ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a presentare offerte di acquisto. Le offerte di acquisto dovranno essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare, in tale caso, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 583 c.p.c., dovrà dichiarare entro 3 (tre) giorni dalla eventuale aggiudicazione, presso lo studio del professionista delegato - in Napoli, alla via del Fiumicello n. 7 - il nome della persona per la quale ha presentato l'offerta, depositando il relativo mandato di data anteriore alla gara. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva a nome del procuratore.
2. Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in busta chiusa entro le **ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita presso lo studio del professionista delegato alla vendita, sito in Napoli, alla via del Fiumicello n. 7;** qualora la data per la presentazione delle offerte cada in un giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 12.00 del giorno immediatamente precedente;
3. Le offerte dovranno essere contenute in duplice busta chiusa. **Sulla prima busta** dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l'offerta (che può essere persona diversa dall'offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. **Nessuna altra indicazione** – né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro – **deve essere apposta su questa busta esterna. All'interno di tale busta dovrà essere inserita una seconda busta** – anch'essa sigillata e **contenente l'offerta** – che invece recherà l'indicazione del numero della procedura e del bene (lotto) per cui viene fatta l'offerta;
4. A norma dell'art. 571 c.p.c., l'offerta è irrevocabile, salvo che: a) il professionista delegato disponga l'incanto; b) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
5. L'offerta dovrà essere presentata a mezzo di domanda sottoscritta dall'offerente, munita di marca da bollo dell'importo vigente, e dovrà contenere:
 - a. le generalità complete dell'offerente: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e residenza dell'offerente (ovvero degli offerenti), recapito telefonico e stato civile e, in caso di persona fisica, se coniugata (anche se separata legalmente) il regime patrimoniale prescelto, con indicazione delle generalità e del codice fiscale del coniuge;

- b.** se l'offerta è proposta da più soggetti occorre indicare le quote per le quali ciascun soggetto intende formalizzare l'acquisto;
- c.** l'offerta dovrà essere sottoscritta personalmente da tutti i soggetti a favore dei quali l'immobile andrà intestato, con la precisazione dei diritti che ciascuno intende acquistare, ovvero:
- se l'offerente è minorenne, dai genitori ovvero dal curatore speciale o legali rappresentanti, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, che dovrà essere allegata in copia conforme;
 - se l'offerente è una persona giuridica o un ente dotato di soggettività giuridica, dal legale rappresentante munito dei necessari poteri e bisognerà indicare i relativi dati identificativi (denominazione, sede, numero di iscrizione, codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici del legale rappresentante) ed allegare all'offerta il certificato camerale (non visura) in corso di validità (non anteriore di tre mesi), nonché l'eventuale documentazione comprovante i poteri o la legittimazione del sottoscrittore all'offerta (es. procura speciale o delibera autorizzativa);
 - dal procuratore speciale ed in tal caso l'offerente dovrà allegare all'offerta la procura speciale (notarile) in originale e copia del documento del procuratore;
 - dai procuratori legali che concorressero per persona da nominare, ed in tal caso l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 583 c.p.c., dovrà, entro 3 giorni dall'aggiudicazione, dichiarare al professionista delegato il nome della persona per la quale ha presentato l'offerta, depositando la relativa procura speciale (notarile) con data anteriore alla data fissata per l'esame delle offerte. In mancanza l'aggiudicazione diviene definitiva a nome del procuratore;
- d.** il numero della procedura esecutiva (R.G.E.) per la quale si intende formulare l'offerta;
- e.** i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è formulata;
- f.** l'indicazione del prezzo offerto che, a pena di inefficacia, **non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo posto a base d'asta stabilito nel presente avviso di vendita** e riportato in calce alla descrizione del bene;
- g.** l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e della certificazione ipotecaria/notarile e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene immobile;

- h. l'indicazione del termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non dovrà essere superiore a **120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione**, salvo eventuale previsione di rateizzazione.
6. La busta dovrà contenere, a pena di nullità, oltre alla domanda in bollo:
- una copia di valido documento di identità dell'offerente (che dovrà portare con sé, in originale, il giorno della vendita) e del coniuge se in comunione legale dei beni; nel caso di società e/o enti, valido certificato del Registro delle Imprese, nonché l'eventuale documentazione comprovante i poteri o la legittimazione del sottoscrittore l'offerta; nel caso di procuratori speciali (se non agiscono per persona da nominare, ed in tal caso, la procura sarà depositata nei tre giorni successivi) la procura speciale in originale e copia del documento del procuratore. In caso di acquisto in nome e per conto di minori e/o incapaci, l'autorizzazione del giudice tutelare e/o dell'organo preposto alla tutela, in copia conforme;
 - un **assegno circolare non trasferibile** intestato a **“Tribunale di Napoli Nord R.G.E. n. 338/2015”** per un importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione. Detta cauzione sarà trattenuta in caso di mancato versamento da parte dell'eventuale aggiudicatario del saldo prezzo nel termine sopra indicato, nei termini e con le modalità previste. Si avverte che, in caso di mancato inserimento nella busta chiusa ovvero di versamento con modalità difformi, l'offerta sarà considerata inefficace.

APERTURA DELLE BUSTE

All'udienza sopra fissata saranno aperte le buste contenenti le offerte - alla presenza degli offerenti - che dovranno presentarsi (muniti di valido documento di riconoscimento) personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale - e del creditore procedente per sentirlo sull'offerta ai sensi dell'art. 572 c.p.c., precisando fin d'ora che, anche in assenza di ogni altra comunicazione da parte del delegato, la mancata presenza del creditore procedente e/o l'assenza di indicazioni in merito, non pervenute al professionista entro l'ora fissata per la vendita, o non espresse dallo stesso al momento dell'apertura delle buste, saranno considerate silenzio-assenso alla vendita.

In tale sede, il sottoscritto preliminarmente dichiarerà l'eventuale inefficacia di offerte pervenute oltre il termine fissato e/o inferiori di oltre un quarto del valore dell'immobile come riportato in calce alla descrizione dello stesso e/o non accompagnate dalla cauzione prestata con le modalità come sopra indicate.

Di seguito procederà alla deliberazione sulle offerte a norma dell'art. 572 c.p.c. ed agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574 c.p.c. e quindi:

In caso di presentazione di unica offerta valida:

- se l'offerta, ex art. 572 c.p.c., è pari o superiore al valore del prezzo base d'asta indicato nel presente avviso di vendita, l'offerta sarà senz'altro accolta;
- se l'offerta è inferiore al valore del prezzo base d'asta indicato nel presente avviso di vendita e comunque nei limiti di ammissibilità dell'offerta (che potrà essere inferiore, come detto, fino ad un quarto rispetto al prezzo base, se cioè è pari ad almeno il 75% del prezzo posto a base di asta), il delegato può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c.;
- se non sono presentate offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. e vi sono domande di assegnazione, il delegato provvede su di esse a norma dell'art. 590 c.p.c., salva la successiva pronuncia del decreto di trasferimento da parte del giudice dell'esecuzione.

In caso di pluralità di offerte valide:

- il delegato inviterà in ogni caso gli offerenti ad una gara sulla offerta più alta secondo i criteri di cui all'art. 573 c.p.c. (ai fini dell'individuazione della migliore offerta – sulla base della quale dovrà svolgersi detta gara – si terrà conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa);
- la gara tra gli offerenti dovrà svolgersi mediante rilanci verbali, con modalità corrispondenti a quelle stabilite dall'art. 581 c.p.c. per l'incanto, con i rilanci minimi come sopra indicati. All'esito della gara, il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto, salvo che il prezzo offerto all'esito della gara sia comunque inferiore al valore d'asta indicato nell'avviso di vendita e siano state presentate istanze di assegnazione ex artt. 588 e 589 c.p.c.

In caso di mancanza di adesioni alla gara degli offerenti:

- se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c. e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è

inferiore al prezzo posto a base d'asta indicato nel presente avviso, non si darà luogo alla vendita e si procederà all'assegnazione;

- se il prezzo indicato nella migliore offerta è superiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita, il delegato, sempre quando ritenga che non vi sia possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà la vendita a favore del migliore offerente - tenendo conto, ai fini della migliore offerta, dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento del saldo, nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa;
- nel caso di più offerte al medesimo prezzo e condizioni, con prezzo superiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita, si disporrà la vendita a favore di colui che abbia presentato per primo l'offerta.

SALDO PREZZO E FONDO SPESE

1. Il saldo prezzo dovrà essere versato **entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione** – senza alcuna sospensione feriale dei termini – ovvero, entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai sensi dell'art. 571 c.p.c., mediante **assegno circolare non trasferibile** intestato a **“Tribunale di Napoli Nord R.G.E. n. 338/2015”**, da consegnare presso lo studio del professionista delegato.
2. Si precisa che, in base alla nuova formulazione dell'art. 569, comma 3, c.p.c. *“quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi”*.
3. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate per cauzione, salva la sua ulteriore responsabilità ai sensi del secondo comma dell'art. 587 c.p.c.
4. Se l'esecuzione si svolge su impulso o con l'intervento di creditore fondiario (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all'art. 58 della legge bancaria), l'aggiudicatario (che non intenda avvalersi della facoltà di subentro nel contratto di finanziamento, ove ne ricorrano le condizioni di legge) entro il medesimo termine di 120 giorni sopra indicato, dovrà versare direttamente all'istituto mutuante di credito fondiario (o al documentato cessionario del credito) a mezzo bonifico bancario - alle coordinate che fornirà il delegato alla vendita come fornitegli dalla banca mutuante - la parte di prezzo che verrà indicata

dal delegato sulla base di conteggi inviati dal creditore, facendo pervenire ad esso delegato tempestivamente la relativa quietanza dell'istituto di credito fondiario, salva la facoltà per l'aggiudicatario di subentrare nel finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge, pagando le rate scadute, gli accessori e le spese.

Ai fini del versamento degli importi eventualmente dovuti al creditore fondiario a norma dell'art. 41 D.lgs. 1/9/93 n. 385, l'istituto di credito fondiario (o suo successionario) dovrà effettuare, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, precisazione del credito mediante deposito in cancelleria e presso il professionista delegato di un dettagliato conteggio, e comunicando le coordinate ai fini del bonifico, con espressa avvertenza che, in caso di mancato invio dei conteggi in tempo utile da parte dell'istituto stesso, il versamento del saldo potrà avvenire nelle mani del professionista delegato nello stesso termine improrogabile come sopra indicato.

Qualora il prezzo di aggiudicazione sia superiore al credito vantato dall'Istituto mutuante di credito fondiario, la differenza di prezzo (non versata direttamente al predetto Istituto di credito fondiario) dovrà essere versata al professionista delegato, con assegno circolare, non trasferibile, intestato come sopra, sempre entro il termine massimo di 120 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta definitiva (ovvero, entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai sensi dell'art. 571 c.p.c.), facendo pervenire al delegato la quietanza di pagamento rilasciata dalla banca mutuante.

Nel caso in cui, oltre al creditore fondiario, vi siano altri creditori ipotecari o chirografari tempestivi, il versamento diretto al creditore fondiario dovrà avvenire per il solo importo di cui all'art. 2855 c.c., mentre tutta la restante somma dovrà essere versata al delegato.

5. Nell'ipotesi in cui il versamento del prezzo avvenga con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 585 3° comma c.p.c., l'aggiudicatario, contestualmente al versamento del residuo del prezzo, dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, copia del contratto di mutuo, affinché sia indicato nel decreto di trasferimento.
6. L'aggiudicatario, ove in possesso dei requisiti di legge, potrà usufruire delle agevolazioni sulle imposte diretta per la prima casa, previa formale preventiva comunicazione scritta.
7. L'aggiudicatario, unitamente al saldo prezzo, dovrà corrispondere l'importo delle spese di vendita e di trasferimento - ivi compresi gli oneri fiscali e tributari - posti

integralmente a suo carico, la cui entità viene provvisoriamente indicata nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione - salvo eventuale supplemento e/o restituzione di quanto versato in eccedenza, il tutto secondo quanto verrà determinato dal sottoscritto delegato - mediante assegno circolare non trasferibile, all'ordine del professionista delegato.

8. La proprietà del bene e i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell'aggiudicatario dalla data di emanazione del decreto di trasferimento, che non potrà essere pronunciato prima del versamento dell'intero prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri conseguenti al trasferimento.

Gli oneri condominiali impagati graveranno sul compratore nei limiti previsti dalla legge. Gli acquirenti dei singoli immobili, ove facenti parte di un condominio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., restano obbligati - solidalmente con il precedente proprietario - al pagamento degli oneri condominiali relativi all'anno in corso ed a quello precedente.

9. L'aggiudicatario, inoltre, se in possesso dei requisiti di legge, potrà – se del caso – avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 380/2001 e all'art. 40 L. 47/1985 e ss.mm.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La vendita si perfeziona nel momento del deposito in Cancelleria del decreto di trasferimento.

La consistenza immobiliare pignorata oggetto del presente avviso di vendita sarà venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento del decreto di trasferimento, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, con espresso riferimento e rinvio a quanto emerge dalla C.T.U. depositata dall'ing. Pasquale Ferriero – il cui contenuto è parte integrante e sostanziale del presente atto - consultabile sul sito www.astegiudiziarie.it, presso la competente Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord e presso lo studio del delegato, previo appuntamento.

La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Di conseguenza, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, a mero titolo di esempio, quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla eventuale necessità di

adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente⁴e non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, non conoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dal luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Le spese di cancellazione delle formalità, delle iscrizioni e trascrizioni saranno poste a carico dell'aggiudicatario, il quale potrà – con espressa dichiarazione – dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti.

Il decreto di trasferimento costituisce, come per legge, titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile nei confronti del debitore e/o dell'occupante senza titolo. Le spese relative all'esecuzione dell'ordine di liberazione emesso dopo l'aggiudicazione e, comunque, relative alla prosecuzione del procedimento di rilascio successivamente alla vendita sono poste a carico dell'aggiudicatario, sempre che questi non dichiari di esentare il custode dal compiere e/o portare a termine detta attività.

PUBBLICITA' E INFORMAZIONI

Il presente avviso sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., a cura del professionista delegato ed a spese del creditore procedente:

- per intero, sul portale delle vendite pubbliche (PVP) di cui all'art. 490 c.p.c., comma 1;
- sul sito web del Tribunale e sui siti internet www.astegiudiziarie.it unitamente alla relazione di stima, all'ordinanza di delega e agli allegati fotografici, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto nella vendita senza incanto;
- a mezzo affissione all'albo giudiziario;
- per estratto, sul quotidiano "IL MATTINO" almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;
- a mezzo pubblicità commerciale mediante la distribuzione, almeno 20 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte – ai residenti nelle adiacenze del bene pignorato – di n. 500 missive non nominative contenenti l'annuncio della fissata vendita.
- Si precisa che del presente avviso sarà data comunicazione alle parti del processo e sarà inviata copia in Cancelleria.

- Il fascicolo con la descrizione e la situazione del bene è consultabile in originale presso la Cancelleria della III Sezione civile del Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, R.G. n. 338/2015, G.E. dott. Alessandro Auletta - nonché sul sito www.astegiudiziarie.it ed in copia, previo appuntamento, presso lo studio del professionista delegato. La partecipazione alla vendita con o senza incanto presuppone e richiede la conoscenza integrale dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e della relazione di stima del C.T.U.
- Per maggiori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al sottoscritto Dottore Commercialista delegato: tel. 081.46.19.257 – e-mail: antonio.tuccillo@tuccillocommercialisti.it
- Per tutto quanto non previsto, si applicano le vigenti norme di legge.

Napoli, 12 novembre 2024

Dott. Antonio Tuccillo

